

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4940 del 19/10/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO ORTO DOMESTICO COMUNE: MARZABOTTO (BO) CORSO D'ACQUA: FIUME RENO SPONDA SINISTRA TITOLARE: DONDARINI MAURIZIO CODICE PRATICA N. BO11T0213/19RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5097 del 19/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO ORTO DOMESTICO

COMUNE: MARZABOTTO (BO)

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO SPONDA SINISTRA

TITOLARE: DONDARINI MAURIZIO

CODICE PRATICA N. BO11T0213/19RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con

competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Richiamata la concessione Demaniale rilasciata con determinazione n. 2926 del 27/03/2013 (pratica n. BO11T0213) con scadenza in data 31/03/2019, intestata al Sig. Dondarini Maurizio nato a Savigno (BO) il 07/08/1956 -C.F.:DNDMRZ56M07I474D, con la quale veniva assentita concessione demaniale per il mantenimento di un'occupazione di area demaniale ad uso orto di complessivi mq 140 circa lungo la sponda sinistra del fiume Reno in località "Capoluogo" nel Comune di Marzabotto (BO) - area censita catastalmente al Foglio 39 prospiciente il mappale 26;

vista l'istanza di rinnovo della suddetta concessione acquisita agli atti d'ufficio con prot. PG.2019.26515 del 19/02/2019, presentata dal Sig. Dondarini Maurizio C.F.: C.F.:DNDMRZ56M07I474D (pratica n.BO11T0213/19RN01);

considerato che l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo di concessione di occupazione demaniale in parola, è assimilabile a "orti ad uso domestico con riparo inferiore 10 mq o recinzioni" ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e delle D.G.R. citate in premessa;

considerato che la concessione è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette: Area contigua - Zona Fluviale, all'interno della Zona Speciale di Conservazione ZSC IT4050003 "Monte Sole", e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto della Valutazione di Incidenza e del Nulla-Osta favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale con atto n. 101 del 07/08/2020 e acquisito agli atti d'ufficio con prot. PG. 116108 del'11/08/2020, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2004 e dell'art. 40 della L.R. 6/2005, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni di cui si richiama la seguente:

- la concessione dovrà avere una durata massima di anni 3 allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**)

preso atto dell'autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, con determinazione n.2283 del 01/08/2019 e acquisita agli atti con il prot. n.PG.123019 del 5/08/2019 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con

prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 2**);

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 120 in data 17/04/2019 non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni al rilascio della concessione;

verificato che il concessionario per il canone pregresso 2015 ha versato un pagamento in eccesso pari a € 34,68 che viene scomputato al canone 2020;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad euro 75,00;
- di quota parte del canone 2020 a conguaglio del versamento in eccesso del canone 2015, pari ad euro 106,17;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale pari ad un importo di euro 112,00.

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario assunta agli atti al PG.2020.149199 del 16/10/2020;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

visto il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la trasparenza Arpae 2020-2022.

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) **di rilasciare** al Sig. Dondarini Maurizio nato a Savigno (BO) il 07/08/1956 -C.F.:DNDMRZ56M07I474D - il rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento ad uso orto di complessivi mq 140 circa lungo la sponda sinistra del fiume Reno in località "Capoluogo" nel Comune di Marzabotto (BO) - area censita catastalmente al Foglio 39 prospiciente il mappale 26 rilasciata con determinazione 2926 del 27/03/2013 (codice Pratica **BO11T0213/19RN01**);

2) **di stabilire** che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2022** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) **di stabilire** che:

- le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
- le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute:

- nella Valutazione di Incidenza e nel Nulla-Osta rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale con atto n. 101 del 07/08/2020 e acquisito agli atti d'ufficio con prot. PG. 116108 del'11/08/2020,

- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, con determinazione 2283 del 01/08/2019 e acquisita al prot. n.PG. PG.123019 del 5/08/2019,

espresse in senso favorevole con prescrizioni ed allegate come parte integrante e sostanziale del presente atto di concessione (**allegati 1 e 2**);

4) **di stabilire** che il **canone annuale per l'anno 2020** per l'uso assimilabile ad orto domestico con riparo inferiore 10 mq o recinzioni, calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 140,82 di cui è dovuto l'importo di € 106,17** a conguaglio del versamento in eccesso sui canoni precedenti, versato in data 16/10/2020 mediante bonifico a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Bologna", IBAN: IT36R0760102400 001018766509;

5) **di stabilire** che i canoni annuali successivi al **2020**, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) **di stabilire** che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) **di dare atto** che la cauzione, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **250,00=**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di euro **138,00** in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di euro **112,00**, erroneamente versato in data 16/10/2020 mediante bonifico a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Bologna", IBAN: IT36 R0760102400001018766509;

8) **di dare atto** che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

9) **di stabilire** che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10) **di dare atto** che si è provveduto alla pubblicazione del presente atto- sul sito di Arpae -alla voce "Amministrazione Trasparente"- in conformità al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ARPAE 2020-2022 (ai sensi dell'art 7 bis D. lgs. 33/2013);

11) **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

12) **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale ad uso orto domestico richiesta dal sig. Dondarini Maurizio, nato a Savigno il 7/8/1956, C.F.DNDMRZ56M07I474D

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: RENO

Comune: MARZABOTTO

Concessione per: ORTO DOMESTICO con riparo inferiore 10 mq o recinzioni

Area occupata di: **mq 140 circa**

Pratica n. BO11T0213/19RN01

Domanda assunta al prot. PG/2019/26515 del 19/02/2019

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la **scadenza è fissata al 31/12/2022** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo salvo il recupero dei canoni già anticipati;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul concessionario ed eventuali danni.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute:

- nella Valutazione di Incidenza e nel Nulla-Osta rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale,

- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, trasmesse al titolare in allegato al presente atto.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2283 del 01/08/2019 BOLOGNA

Proposta: DPC/2019/2333 del 31/07/2019

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA IDRAULICO, AI SENSI DEL R.D. 523/1904, PER IL RILASCIO DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO ORTO DOMESTICO, CORSO D'ACQUA FIUME RENO, COMUNE DI MARZABOTTO - PROCEDIMENTO N. BO11T0213/19RN01

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 05/08/2019 13:53:15 PG/2019/0123019

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- La D.G.R. n. 122 del 28 gennaio 2019 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019-2021";
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 29/04/2016, n. 286, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/05/2016;
- Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna, registrata al Prot. del Servizio con n. PC/2019/00017641 del 03/04/2019, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione pratica n.B011T0213/19RN01, in favore del:

Sig.: Dondarini Maurizio; C.F. DNDMRZ56M07I474D;

COMUNE: Marzabotto; Località: Capoluogo;

CORSO D'ACQUA: Fiume Reno; Sponda: sinistra idraulica;

DATI CATASTALI: Foglio 39; Antistante al Mappale 26;

per il rilascio di Nulla Osta idraulico, per il rinnovo della concessione di occupazione dell'area demaniale ad uso Orto;

Vista la Determina Regionale n.2926 del 27/03/2013, con cui si è rilasciata la concessione delle Aree del Demanio per l'utilizzo dell'area ad uso Orto, in Comune di Marzabotto, località Capoluogo; Valutata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di pianificazione di bacino, con le disposizioni in materia di tutela ambientale, valutato che l'assenso a quanto richiesto non altera negativamente il regime idraulico del corso d'acqua; Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi; Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

di rilasciare il Nulla Osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per il rinnovo della concessione di occupazione dell'area demaniale ad uso Orto per l'utilizzo dell'area lungo il fiume Reno, pratica n. B011T0213/19RN01 in favore del:

Sig.: Dondarini Maurizio; C.F. DNDMRZ56M07I474D;

COMUNE: Marzabotto; Località: Capoluogo;

CORSO D'ACQUA: Fiume Reno; Sponda: sinistra idraulica;

DATI CATASTALI: Foglio 39; Antistante al Mappale 26;

alle seguenti condizioni:

1. La presente concessione non produce alcuna sanatoria delle opere presenti nell'area quali recinzioni e strutture provvisorie (deposito attrezzi, tettoie ecc.). A tale scopo potrà essere richiesto per esigenze idrauliche e/o a seguito di accordi con l'amministrazione comunale sulla tipologia delle suddette opere o per conformarsi alle previsioni dei piani urbanistici o anche solamente per un riordino delle aree in questione, la demolizione e/o l'adeguamento della recinzione, delle strutture e/o della superficie dell'area concessa, ecc., secondo le disposizioni impartite da questo Servizio o dall'amministrazione comunale. La suddetta richiesta avverrà con un preavviso di almeno 30 giorni. Potrà altresì essere delocalizzato l'intero orto su un'area appositamente prevista dal Servizio tecnico Bacino Reno in accordo con l'amministrazione Comunale.
2. L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all'uso sopra riportato.
3. È vietata qualsiasi modificazione altimetrica dell'area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.
4. È vietata la nuova realizzazione di qualsiasi costruzione, manufatto, baracca, muro, recinzione, ecc., anche a carattere di provvisorietà.
5. Eventuali concimazioni e/o trattamenti chimici, sulle aree in concessione, dovranno rispettare le normative e le disposizioni di legge specifiche per le zone in prossimità dei corsi d'acqua ed in particolare è vietato l'uso di pesticidi, fertilizzanti, concimi e diserbanti chimici, come

altresì prescritto nella Determinazione n. 337 del 23/07/2012 emessa dal "Parco storico di Monte Sole";

6. Tutte le opere e gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico esclusivamente del soggetto autorizzato. In considerazione della vicinanza del corso d'acqua, in caso di piena, dovranno prendersi tutte le precauzioni al fine di garantire l'incolumità degli utilizzatori e di eventuali animali e cose. Questa amministrazione dovrà essere lasciata indenne da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose e/o persone per qualsivoglia evento che possa avvenire nell'area o essere causato direttamente o indirettamente dell'utilizzo dell'area stessa.
1. L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombera da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza;
2. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi e a questa amministrazione, per l'utilizzo improprio dell'area demaniale concessa, sarà a totale carico del concessionario;
3. L'inottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, comporterà la richiesta di decadenza della concessione, previa diffida, ad ottemperare in un tempo congruo, comunicata al soggetto autorizzato;
4. L'area demaniale dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione ed il soggetto autorizzato dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;
5. Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente atto saranno ad esclusivo carico del soggetto autorizzato;
6. È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o solo in parte, l'area demaniale in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o anche parziale, comporta la decadenza della concessione;
7. Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché ai soggetti da questa incaricati, al fine di svolgere le verifiche di competenza;
8. L'Amministrazione concedente si riserva altresì di revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione, che comporta la decadenza della concessione rilasciata da A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna, per esigenze idrauliche, per pubblico interesse o altri motivi previsti dalla vigente normativa, con semplice comunicazione al soggetto interessato, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero dei canoni già anticipati;
9. In caso di mancato rinnovo, decadenza o revoca della presente autorizzazione idraulica, l'area dovrà essere resa pulita,

sgombera e priva di qualunque manufatto; in caso di inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul soggetto interessato compreso eventuali danni;

10. Il presente disciplinare tecnico è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.

Di dare pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni del presente atto ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate nelle premesse.

Claudio Miccoli





**Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale**

ATTO

n° 101

del 07/08/2020

OGGETTO: RILASCIO DI NULLA OSTA PER LA DOMANDA DI RINNOVO CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE AD USO ORTO IN COMUNE DI MARZABOTTO (BO) ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE STORICO DI MONTE SOLE E OMONIMO SITO NATURA 2000 - PRESENTATA ALLA REGIONE DAL SIG. MAURIZIO DONDARINI - PROCEDIMENTO BO11T0213/19RN01

L'AREA AMBIENTE\RESPONSABILE

Bianco David



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente nulla osta e' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 10/08/2020.

Lì 10/08/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE

Preso atto della richiesta di nulla osta pervenuta all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Orientale da parte di ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia Unità Gestione Demanio idrico acquisita al protocollo con n. 2511 del 04/08/2020, relativa al rinnovo di occupazione di area demaniale ad uso orto in sinistra idraulica del Fiume Reno in Comune di Marzabotto antistante il F. 39, mappale 26 Procedimento BO11T0213/19RN01 intestato al Sig. Maurizio Dondarini;

Vista la documentazione allegata alla richiesta:

- modulo di pre-valutazione d'incidenza firmato dal richiedente il rinnovo di concessione;
- cartografia per inquadramento area;

Considerato che il Sig. Maurizio Dondarini chiede di continuare ad utilizzare per colture orticole l'area demaniale ricadente in sponda sinistra del Fiume Reno in Comune di Marzabotto in area antistante il F. 39, mappale 26, meglio individuato nella cartografia allegata alla richiesta, per una superficie complessiva di 140 metri quadrati circa;

Dato atto che dalla tavola dei vincoli 2.1D del Piano strutturale comunale in forma associata dei Comuni di Marzabotto e Vergato, l'area ricade nella Fascia di tutela fluviale (art. 2.27 PSC e art. 4.3 PTCP) e in area ad Alta probabilità di inondazione con tempo di ritorno minore o uguale a 50 anni; sono aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico;

Visto l'elaborato 6 del Piano Territoriale del Parco Regionale storico di Monte Sole dal quale risulta come l'area demaniale richiesta in concessione è ubicata in Area contigua - Zona Fluviale, all'interno della Zona Speciale di Conservazione ZSC IT4050003 "Monte Sole", in prossimità di habitat di interesse comunitario 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* in aree idonee ad habitat di specie legati all'ecosistema fluviale;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, con cui si recepisce la Direttiva dell'Unione Europea n. 92/43/CEE, relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche"; Vista la Legge Regionale 14 aprile 2004, n.7, contenente "Disposizioni in materia ambientale", che al Titolo I - artt.3-7, definisce i compiti e le funzioni dei vari Enti anche in ordine alle procedure per l'effettuazione delle valutazioni di incidenza di cui alla normativa nazionale;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24-07-2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04";
- la delibera di Giunta regionale n. 742 del 23 maggio 2016 "Approvazione delle Misure

Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 “Approvazione delle Misure generali di conservazione, delle Misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere n. 1191/07 n. 667/09;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1147 del 16/07/2018 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione e ai piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 (ALLEGATI A, B E C);

Visto il modulo di pre-valutazione d’incidenza sull’intervento firmato dal Sig. Maurizio Dondarini richiedente la concessione;

Viste le Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco vigente in particolare gli articoli: 21 “Funzione della Zona di Area contigua”, 34 “Zona fluviale”, 53 “Conservazione degli habitat naturali”, 54 “Conservazione e tutela delle specie floristiche del Parco”;

Considerato in particolare che

- il Piano territoriale del Parco prevede una speciale tutela e funzionalità ecologica per gli ambiti fluviali; l’art. 34 “Zona fluviale” stabilisce infatti che l’alveo e le aree di perialveo del fiume Reno e del torrente Setta vengano destinate alla specifica finalità di protezione delle funzioni idrogeologiche e naturalistiche tipiche dei corsi d’acqua ovvero ad interventi di riqualificazione e ripristino dell’ecosistema fluviale; sono pertanto vietati tutti gli interventi e le attività che esulano da tali finalità, con esclusione delle opere di sistemazione idraulica di cui si sia dimostrata la necessità;
- lo stesso art. 34 consente che possano essere previste attività di tempo libero o di rilevanza sociale purché non comportino alterazioni dell’ambiente fluviale;
- da molti anni lungo i suddetti corsi d’acqua, in particolare presso le sponde del Reno, all’interno dell’ambito del Demanio regionale, in parte all’interno dell’Area protetta ed in parte esternamente al Parco regionale, sono presenti spazi dedicati ad orti in forza di una concessione regionale, specie nei pressi del Comune di Marzabotto e delle frazioni attigue al corso d’acqua; tale uso consolidato, spesso precedente all’istituzione del Parco e del Sito Natura 2000, pare in alcuni casi incongrua rispetto agli obiettivi della pianificazione ambientale;
- l’Ente Parco è intervenuto per bonificare aree degradate da orti abbandonati e rifiuti vari al fine di consentire la ripresa della vegetazione e il ripristino dell’ecosistema perifluviale; esistono, inoltre, all’interno della proprietà demaniale del Parco altri ambiti che richiedono futuri interventi di bonifica da parte degli Enti preposti;
- da anni i Comuni, l’Unione competente e l’Ente Parco sviluppano azioni e progetti volti a conservare e valorizzare anche turisticamente il paesaggio della Valle del Reno (ad es. progetto di pista ciclabile);
- al fine di dare organica attuazione alle sopracitate previsioni e prescrizioni del Piano

territoriale del Parco e delle Misure di conservazione del Sito Natura 2000 IT4050003, si ritiene necessario escludere il rilascio di nuove concessioni in aree demaniali là dove le dinamiche naturali sono in corso, consentendo al contrario il solo rinnovo delle concessioni su terreni in attualità di coltivazione per un periodo limitato (tre anni);

- nel periodo 2020-2022 l'Ente potrà infatti elaborare, in accordo con le Amministrazioni Comunali coinvolte e in conformità al Piano Territoriale del Parco e della restante pianificazione, un "progetto d'area" sugli ambiti fluviali volto ad individuare uno o più ambiti demaniali su cui concentrare spazi da concedere in concessione a chi svolge orticoltura o attività simile;

Considerato quanto esposto in premessa, la richiesta di rinnovo della concessione potrà essere autorizzata, purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- la concessione dovrà avere una durata massima di anni 3;
- è in ogni caso vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti e pirodiserbo, fertilizzanti di sintesi; dovranno essere impiegate esclusivamente tecniche di agricoltura biologica;

Viste inoltre la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale 6/2005, la Legge Regionale n. 23 del 24/12/2011;

DETERMINA

- 1) **di rilasciare** al Sig. Maurizio Dondarini residente a Marzabotto in Via Amedeo Nerozzi n. 34/2, **il nulla-osta** relativo alla domanda di "rinnovo concessione di occupazione area demaniale in sinistra idraulica del Fiume Reno per ad uso orto in Comune di Marzabotto antistante il F. 39, mappale 26 Procedimento BO11T0213/19RN01" pervenuta da Arpae, acquisita al prot. n. 2511 del 4/08/2020, fatte salve eventuali norme più restrittive da parte di altri Enti competenti e **con le seguenti prescrizioni che dovranno comparire nell'atto di concessione:**
 - la concessione dovrà avere una durata massima di anni 3;
 - è in ogni caso vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti e pirodiserbo, fertilizzanti di sintesi; dovranno essere impiegate esclusivamente tecniche di agricoltura biologica;
- 2) **di valutare "bassa" l'incidenza** ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04 l'attività di coltura di ortaggi sul Sito Natura 2000 e sugli habitat e specie di interesse comunitario purché l'attività avvenga nel rispetto delle suddette prescrizioni;
- 3) Copia del presente nulla osta dovrà essere trasmesso all'intestatario della concessione, ad Arpae-Area autorizzazioni e concessioni Metropolitana nonché agli organi di vigilanza (Carabinieri Forestali);
- 4) Il presente atto, propedeutico ai provvedimenti autorizzativi di competenza di altri

Enti; ha una validità triennale dalla data di emissione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.